



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 590

Prot.n. 12887-I/3

- VISTO** il D.P.R. 10.01.57, n.3;  
**VISTA** la legge 09.05.89, n.168;  
**VISTO** il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i.;  
**VISTO** il D.Lgs 30.06.03, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.18, n.101 che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);  
**VISTA** la legge 30.12.10, n.240 ed in particolare l'art.6;  
**VISTO** lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12, in vigore dal 28.02.12;  
**VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella riunione di data 18.09.18 e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella seduta del 25.09.18;  
**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

#### DECRETA

- Art.1** Viene emanato il Regolamento disciplinante le modalità per l'attribuzione degli scatti stipendiali del personale docente e ricercatore di ruolo della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che costituisce parte integrante del presente Decreto.
- Art.2** Del presente Decreto verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della SISSA.

Trieste, - 1 OTT. 2018

IL DIRETTORE  
prof. Stefano Ruffo

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI  
STIPENDIALI  
DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DI RUOLO DELLA SISSA DI TRIESTE  
AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30.12.2010, N.240**

**Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo della SISSA di Trieste, finalizzati all'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'art.8 della Legge 240/2010, ai sensi dell'art.6, comma 14, della Legge 240/2010, del D.P.R. n.232/2011 e dell'art.1, comma 629 della Legge 27.12.2017, n.205.
2. Ai sensi del presente Regolamento per personale docente e ricercatore si intende professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici a tempo indeterminato.

**Articolo 2 – Modalità procedurali**

1. I professori ed i ricercatori aventi titolo presentano, successivamente al compimento del periodo di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo temporale previsto dalle norme di legge antecedente la maturazione del diritto allo scatto, secondo modalità comunicate dall'Ufficio preposto alla gestione delle carriere del personale docente e ricercatore della Scuola.
2. La procedura di valutazione verrà avviata di norma due volte all'anno con cadenza semestrale.

**Articolo 3 – Commissione di valutazione**

1. La Commissione di valutazione è designata annualmente dal Senato Accademico ed è composta dal Direttore o suo delegato e da un professore di prima fascia per ciascuna Area della Scuola, scelto dal Direttore fra i docenti non interessati personalmente allo scatto stipendiale nell'anno in corso e non coinvolti nella formazione della Commissione nel corso dell'anno precedente. Qualora opportuno la Commissione potrà avvalersi del parere qualificato di colleghi con competenze scientifiche specifiche.
2. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti, potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e dovrà concludere i suoi lavori entro 60 giorni dalla data in cui acquisisce la documentazione, salvo motivata proroga autorizzata dal Direttore.
4. Non possono far parte della Commissione coloro che non siano in possesso dei requisiti relativi all'attività di ricerca necessari ai fini della partecipazione alle commissioni locali di cui al punto 2 della Delibera ANVUR n.132 del 13.09.2016 e s.m.i.
5. La Commissione in sede di prima riunione individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

6. La Commissione effettua la valutazione dell'attività didattica, dell'attività di ricerca e delle attività gestionali effettivamente svolte, secondo i criteri specificati al successivo articolo. Nell'applicazione dei criteri di valutazione, la Commissione terrà conto dei periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria, nonché di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute.
7. Al termine dei lavori la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sull'attribuzione dello scatto stipendiale a ciascuno dei candidati redigendo apposito verbale.
8. Il Direttore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione.
9. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti può essere presentato reclamo al Segretario Generale della Scuola. Sull'istanza di reclamo si esprimerà una apposita Commissione senatoriale nei 30 giorni successivi.
10. L'inquadramento del docente/ricercatore nella nuova classe stipendiale è disposto con decreto direttoriale per gli interessati che abbiano conseguito una valutazione positiva, compatibilmente alle risorse stanziare in bilancio.

#### Articolo 4 – Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettivamente svolte, riportate nella relazione redatta dal docente/ricercatore.
2. Ai fini della positiva valutazione dell'**attività didattica** è necessario che, negli anni accademici precedenti a quello in cui si è maturato lo scatto, il docente/ricercatore abbia assolto regolarmente ai compiti affidati relativi a didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, tenuto conto di eventuali riduzioni del carico didattico stabiliti dal Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori della SISSA (emanato, con modificazioni, con D.D. n.579 di data 10.10.2017). La valutazione della qualità della didattica dovrà tenere conto di elementi che facciano riferimento alla valutazione espressa dagli studenti.
3. La valutazione dell'**attività di ricerca** sarà fatta sulla base di un'analisi qualitativa e quantitativa dell'attività svolta dal docente/ricercatore, che si potrà anche avvalere di indicatori bibliometrici e del parere di esperti esterni. Allo scopo di promuovere l'alta qualità della produzione scientifica della Scuola, sarà dato un peso maggiore alla valutazione qualitativa rispetto a quella quantitativa.
4. La valutazione delle **attività gestionali** avverrà su base quantitativa e qualitativa in relazione (agli incarichi attribuiti e svolti negli anni di riferimento della valutazione, nonché alla regolare partecipazione alle adunanze degli Organi istituzionali della Scuola e di Area, tenendo conto di eventuali periodi di congedo (es. anno sabbatico).

La Commissione è tenuta a valutare in particolare le assenze ai Consigli di Area e ai Consigli della Scuola nell'arco del periodo di riferimento per la maturazione dello scatto.

5. In caso di congedo di maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26.03.2001, n.151, e di assenza per motivi di salute ovvero il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

6. Ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale il docente/ricercatore deve conseguire il giudizio positivo relativamente a tutte le tre attività (didattica, di ricerca e gestionale) prese in considerazione.
7. Non possono essere attribuiti scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori a cui è stata irrogata, nel corso del triennio ovvero biennio di riferimento, una sanzione disciplinare superiore alla censura.
8. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno, secondo quanto disposto dall'art.6, comma 14, della legge 240/2010. In tal caso l'attribuzione dello scatto avrà decorrenza trascorsi 12 mesi dalla data di prima maturazione e il periodo di valutazione è ridefinito alla nuova data di decorrenza dello scatto.
9. Gli scatti stipendiali non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art.9 della Legge 240/2010.

#### **Articolo 5 – Valutazione candidati aspiranti commissari alle procedure di abilitazione scientifica nazionale e/o per concorsi locali**

1. Su richiesta del professore ordinario candidato aspirante commissario alle procedure di abilitazione scientifica nazionale e/o per concorsi locali, la Commissione potrà esprimere il proprio parere ai sensi dell'art.6, commi 7 e 8, della L.240/2010.

#### **Articolo 6 – Norme transitorie e finali**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'Amministrazione invia, entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso, apposita comunicazione al personale docente e ricercatore che ha maturato entro il 30.06.2018 il triennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto direttoriale ed è pubblicato sul sito web della SISSA.